

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DELL'ACQUEDOTTO NICOLAY S.p.A.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli azionisti dell'Acquedotto Nicolay S.p.A. (di seguito la "Società"), con sede in Genova, Piazza della Vittoria 11A.

CAPO II COSTITUZIONE

ARTICOLO 2 Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto.
2. Possono partecipare all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle Società del gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare.
3. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 3 Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4. Salvo diversa decisione del Presidente l'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

ARTICOLO 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, non prima che sia trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della stessa, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
3. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

CAPO III

DISCUSSIONE

ARTICOLO 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che la maggioranza dell'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

ARTICOLO 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiamo richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ARTICOLO 7
Sospensione dei lavori

1.Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

ARTICOLO 8
Poteri del Presidente

1.Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2.Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3.Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4.Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV
VOTAZIONE

ARTICOLO 9
Operazioni preliminari

1.Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10
Votazione

1.Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

2.Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni. I voti espressi con modalità difforme da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

CAPO V
CHIUSURA

ARTICOLO 11
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

2. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.